

Da "abruzzo.controllo@cor-teconticert.it" <abruzzo.controllo@cor-teconticert.it>
A "info@pec.comune.orsogna.chieti.it" <info@pec.comune.orsogna.chieti.it>,
"Fabio.fabrizio@odcecvasto.legalmail.it" <Fabio.fabrizio@odcecvasto.legalmail.it>
Data giovedì 7 maggio 2020 - 14:44

**DELIBERAZIONE N. 66/2020/PRNO - COMUNE DI ORSOGNA (CH) - QUESTIONARI
RENDICONTI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018**

Si trasmette, al Rappresentante Legale, al Presidente del Consiglio e all'Organo di Revisione dell'ente, il documento in oggetto.

Distinti saluti.



SEGRETERIA E SERVIZI DI
SUPPORTO
Sezione regionale di Controllo
per l'Abruzzo

Indirizzo: Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila
PEC: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it

"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."

Allegato(i)

Del. n. 66_2020_PRNO_Comune di Orsogna (CH).pdf (203 Kb)

Comune di ORSOGNA

Arrivo

Prot. N°0003605 del 07-05-2020

Cat. 5 Classel





Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI

Presidente

Marco VILLANI

Consigliere (relatore)

Luigi DI MARCO

Consigliere

Francesca Paola ANELLI

Consigliere

Antonio DANDOLO

Consigliere

Giovanni GUIDA

Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Orsogna**

(CH).

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

VISTA la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

vista l'ordinanza del 15 aprile 2020, n. 16, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2016 del Comune di **Orsogna (CH)** – comune con 4.008 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 22 gennaio 2018, protocollo n. 114, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 e rendiconto 2018, acquisiti

mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 1 aprile 2019, protocollo n. 1307¹ ed in data 31 gennaio 2020, protocollo 1109.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Orsogna in data 23 marzo 2020, prot. n. 2493, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2016, 2017 e 2018.

Con nota protocollo n. 2811 del 1 aprile 2020, trasmessa in data 2 aprile 2020 ed acquisita con protocollo n. 2571, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative

¹ Riprotocollato in data 15 novembre 2019.

assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Orsogna**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente, negli esercizi analizzati, presenta un equilibrio di parte corrente rispettivamente di euro 361.965 nel 2016, euro 204.067 nel 2017 ed euro 288.747 nel 2018, non ha ricorso all'anticipazione di tesoreria e all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013.

Il Comune presenta un fondo di cassa consistente (euro 2.038.993 nel 2016, euro 2.005.156 nel 2017 ed euro 2.261.795 nel 2017) quantificando sempre la cassa vincolata (rispettivamente euro 477.348, euro 159.439 ed euro 652.966).

La Sezione, osserva che l'Ente, chiude gli esercizi analizzati sempre con un avanzo di amministrazione dopo aver accantonato, vincolato o destinato quote del risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione del 2016 è pari ad euro 595.492 con una parte disponibile di euro 149.068 a seguito dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 304.225, a fondo contenzioso per euro 50.000, a fondo indennità fine mandato per euro 2.522, a fondo rischi per euro 84.550 e alla destinazione ad investimenti di euro 5.127.

Il risultato di amministrazione del 2017 è pari ad euro 797.583 con una parte disponibile di euro 284.049 a seguito dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 395.781 (come chiarito dal Comune con la suddetta nota), a fondo contenzioso per euro 50.000, ad altri accantonamenti per euro 57.108 e alla destinazione ad investimenti di euro 10.645.

Il risultato di amministrazione del 2018 è pari ad euro 816.364 con una parte disponibile di euro 282.827 a seguito dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 462.795, a fondo contenzioso per euro 20.000 (con una riduzione di oltre la metà di quanto

in precedenza appostato), a fondo indennità fine mandato per euro 4.500. Si segnalano inoltre altri accantonamenti per euro 9.210 ed una parte destinata ad investimenti per euro 37.032. L'importo accantonato di euro 9.210 riguarda entrate, degli esercizi 2017 e 2018, relative al Codice della strada non ancora riversate all'Ente di competenza.

3. Per quanto concerne il rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese, l'Ente ha comunicato gli importi delle somme spese in materia di autovetture. In base alla suddetta nota si evidenzia, nel triennio analizzato, il rispetto dei limiti imposti per legge. Si invita l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel, tenuto conto che nel parere al rendiconto 2017 aveva evidenziato, in materia di autovetture, il mancato rispetto del limite imposto per legge.

Si rileva, poi, che il Comune di Orsogna ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011.

Con la suddetta nota, il Comune ha trasmesso gli importi delle spese sostenute nel 2016 e nel 2017 rispettando sempre il limite imposto per legge.

Il Comune ha dichiarato, con la suddetta nota, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza che, essendo non direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse che potrebbero, invece, essere destinate a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, che sono, quindi, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile non discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, quindi, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, così, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

4. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle tre annualità analizzate, è emersa, inoltre, la seguente criticità:

1. attuazione art. 7 commi 4 e 5 del d.l. n.35 del 2013: in merito il Comune ha chiarito che *"ha provveduto all'invio dei dati tramite l'apposita piattaforma elettronica"*;

L'indice di tempestività dei pagamenti presenta i seguenti valori:

anno 2016: 7,44 giorni;

anno 2017: 8,43 giorni;

anno 2018: 20,74 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Questa Sezione invita l'Ente al mantenimento di tali misure che hanno permesso il rispetto dei termini per le procedure di pagamento nonché il costante monitoraggio dell'indice, tenuto conto dei limiti di legge.

Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 59² del 19 dicembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con eshaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

L'Ente ha comunicato, in materia di acquisti, che *"per tutti gli acquisti si è proceduto, per gli importi inferiori secondo quanto stabilito all'art. 1 comma 450 L. 296/2006 e smi, per le forniture di importi superiori attraverso Consip o Mepa"*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

- che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie in sede di verifica dei rendiconti di gestione 2016, 2017 e 2018, per il Comune di Orsogna non sono emersi elementi di criticità o irregolarità per i quali la Sezione debba adottare specifica pronuncia.

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Orsogna (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

² Partecipazioni dirette:

- S.A.S.I. s.p.a.: con quota di partecipazione di 1,20%;
- I.S.I. s.r.l. in liquidazione: con quota di partecipazione di 1,20%;
- Eco.Lan s.p.a.: in house con quota di partecipazione di 2,52%;
- RES TIPICA IN COMUNE s.c.a r.l.: partecipazione diretta con quota 0,09% - liquidazione conclusa in data 20 dicembre 2018.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il relatore
F.to Marco VILLANI

Il Presidente
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 7 maggio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella GIAMMARIA

